



REGIONE BASILICATA

Delibera n. 52

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale del 29 novembre 2005

OGGETTO: Approvazione ordine del giorno relativo ai tributi consortili

L'anno duemilacinque, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 10.30 nella Sala Consiliare di Via Anzio si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Assiste il Presidente il Dott. Francesco Ricciardi, Segretario Generale del Consiglio.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Domenico Addamiano.

Assume la Presidenza Filippo Bubbico, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata. Il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Visto l'ordine del giorno a firma della Consigliera Mastrosimone – che lo illustra – ed altri relativo ai tributi consortili nonché la mozione della Consigliera Altezza ed altri stesso oggetto e che per tale ragione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Regionale Bubbico la trattazione unitaria;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri Di Sanza, Antezza e Santochirico, nonché la replica dell'Assessore Fierro;
- All'unanimità di voti dei 20 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di approvare il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Premesso che tanti sono i cittadini lucani che continuano a subire l'ingiustificata imposizione di un tributo anacronistico, quello del Consorzio di bonifica, introdotto quasi un secolo fa per tassare i proprietari terrieri che avevano tratto benefici dalle bonifiche delle paludi. Il contributo richiesto dai Consorzi di Bonifica non è sopravvissuto a tutte le riforme fiscali, ma si è dilatato fino a colpire

anche i proprietari di immobili situati in zone ove non ci sono mai state paludi, ma curiosamente i consorzi di bonifica esistono ugualmente.

- La cartella esattoriale viene notificata puntualmente per il semplice motivo che la generica dizione “immobili”, introdotta per la prima volta con regio decreto n. 215/33 comprende anche gli edifici urbani.

- È principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in forma del contribuente, richiesto dagli articoli 860 del Codice Civile e 10 del regio decreto 215/33;

- Per poter assoggettare a contribuzione detti beni, è invece necessario che gli stessi oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuzione abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dalla esecuzione delle opere di bonifica;

- Dalla Giurisprudenza emerge chiaramente che requisito imprescindibile dalla richiesta di pagamento di contributi consortili, debba essere la dimostrazione dei vantaggi specifici e diretti per il contribuente;

- Premesso sempre che ancora non sono stati approvati i piani di classifica di cui all’articolo 4 Legge Regionale 33/2001; che molte cartelle di pagamento sono state inviate agli utenti prima della elaborazione dei piani di classifica di cui all’articolo 9 della legge 33/01;

- **Tutto ciò premesso**

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a valutare preliminarmente ogni utile iniziativa al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di sospendere le cartelle già notificate agli utenti; di rivedere complessivamente la questione relativa al tributo 660, valutando l’attualità, i presupposti e le condizioni per l’abolizione dello stesso.